

Pubblicato il 22/04/2020

N. 00318/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00481/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2020, proposto da

Sopes S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Azzaro in Catania, piazza Iolanda n. 1;

***contro***

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Katia Riolo in Catania, via Ruggero Settimo n. 3;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento, in parte qua***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) della Determina Dirigenziale n. 1316 del 20.12.2019 emessa dalla Città Metropolitana di Messina contenente l'Autorizzazione Unica Ambientale comunicata alla SOPEs s.r.l. con comunicazione pec del SUAP del Comune di Lipari pervenuta in data 14 gennaio 2020 al dott. chimico Giovanni Lisi delegato dalla SOPEs s.r.l., in particolare nella prescrizione di cui all'articolo 3 lettera b) ove si legge *“garantire che le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane rispettino i limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto ad osmosi inversa. In caso contrario gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte quarta del d.l.vo 152/2006”*;

2) del Parere Preventivo ex art. 40 L.R. 27/86 emesso dall'A.R.T.A. Servizio I nota prot. n. 64500 del 30.9.2019, in allegato n. 1 alla Autorizzazione Unica Ambientale emessa con la Determina Dirigenziale n. 1316 del 20.12.2019 della Città Metropolitana di Messina, in particolare nella prescrizione che prevede (pagina 4) *“lo scarico dei reflui dovrà avvenire in tutte le normali condizioni di esercizio dell'impianto, ad eccezione di situazioni di emergenza, attraverso la condotta sottomarina in PEAD De 500 mm PN6 con recapito finale a 779 m dalla battigia di Canneto”*, nonché nella prescrizione che prevede (pagina 5) *“le soluzioni provenienti dall'attività di manutenzione delle membrane dovranno rispettare i suddetti limiti prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall'impianto di osmosi inversa”*;

3) della Nota prot. n. 20437 del 24 ottobre 2019 del Comune di Lipari III Settore con cui è rilasciata alla SOPES s.r.l. l'autorizzazione allo scarico a mare per il dissalatore di Lipari nella parte in cui richiamando tutte le prescrizioni contenute nel parere dell'A.R.T.A. Servizio I nota prot. n. 64500 del 30.9.2019 implicitamente richiama anche le superiori prescrizioni di cui si chiede oggi l'annullamento.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lipari, della Città Metropolitana di Messina e di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Agnese Anna Barone;

Considerato che, ad un sommario esame e fatti salvi gli approfondimenti della fase di merito (anche sulle eccezioni di rito formulate dalla parti resistenti,) il ricorso non presenta elementi di fondatezza di immediata percezione in quanto:

a) l'asserita assenza di “*sostanze pericolose nell'intero ciclo produttivo*” (v. ricorso pag. 10) è smentita dal contenuto delle schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati dalla ricorrente per il trattamento delle membrane dell'impianto di dissalazione (schede

depositate dalla Città Metropolitana di Messina) dalle quali si evince che i detergenti/solventi in questione (denominati Osmotech 1141, 2575 e 2691) contengono sostanze classificate “pericolose” e catalogate con codice CER 160305 “rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose”;

b) la prescrizione relativa al rispetto dei limiti di accettabilità “*prima della diluizione delle stesse con il concentrato proveniente dall’impianto di osmosi inversa*” appare conforme al generale divieto di diluizione dei reflui industriali e non sembra imporre alcun ulteriore “trattamento particolare” degli scarichi parziali di cui al comma 4° dell’art. 101 del D.lgs. 152/2006; essa appare, inoltre, proporzionata alle esigenze di tutela ambientale sottese alle disposizioni contenute negli artt. 101 e 108 del D.lgs. 152/2006 in materia di scarichi dei reflui;

c) la prescrizione di cui al parere preventivo dell’A.R.T.A. del 30 settembre 2019 concernente l’utilizzazione della condotta sottomarina in PEAD De, 500 mm FN6 con recapito finale a 779 metri dalla battigia di Canneto, fa espressamente salve le “situazioni di emergenza” ed è stato, comunque, reso sulla base degli elaborati tecnico progettuali dell’impianto che prevede due diverse condotte (una utilizzata in condizioni di “normale richiesta”, l’altra in condizioni di “richiesta di punta”);

Considerato, inoltre, che la domanda cautelare non appare, comunque, sorretta dal prescritto periculum in mora, in quanto il vulnus lamentato da parte ricorrente ove afferma che la stessa “*non sceglie la modalità di esercizio e conduzione dell’impianto*” ma sarebbe “obbligata” ad esercitare “*l’impianto in regime di punta poiché lo prevedono le regole del bando di gara e del successivo contratto di appalto*” (v. anche memoria difensiva depositata il 18 aprile 2020 pag. 3) non trova riscontro nella documentazione versata in atti dalla quale si evince che il contratto di appalto e il capitolato tecnico: -fissano il volume complessivo annuo della fornitura idropotabile da garantire (1.850.000 mc<sup>3</sup> con scostamenti in aumento o diminuzione nella misura massima del 20%);

-prevedono due “condizioni di funzionamento del sistema di prelievo, trasferimento e scarico”, (“normale richiesta” e “richiesta di punta”) che appaiono ordinate in rapporto di regola – eccezione sebbene con la precisazione che la condizione di richiesta di punta è “già oggi utilizzata al fine di incrementare la portata prelevata dal mare e per far fronte al deficit di portata riscontrato nella sola condotta di presa...” (v. in particolare art. 5 capitolato d’oneri);

- da ciò si evince che gli atti di gara non sembrano imporre alcun “obbligo” di conduzione in modalità “richiesta di punta”, ma prevedono una modalità di conduzione da utilizzare per fronteggiare situazioni di deficit della condotta di presa (questione che potrebbe essere eventualmente connessa a problematiche concernenti la “perfetta funzionalità” e gli obblighi manutentivi dell’impianto che esulano, in ogni caso, dalla controversia in esame);

- invero, la “modalità di punta” piuttosto che dagli atti di gara risulta attualmente imposta - *“in deroga all’autorizzazione allo scarico e sino al 30 aprile 2020”* - dall’ordinanza contingibile e urgente n. 20/2020 adottata dal Comune di Lipari; ne consegue che, allo stato, la ricorrente opera in deroga all’autorizzazione allo scarico e che, pertanto, il lamentato pregiudizio derivante dal rispetto delle condizioni impugnate appare privo dei necessari presupposti di concretezza e attualità;

Considerato, per tutto quanto sopra esposto, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare e che, tenuto conto della particolarità della materia controversa, le spese della fase cautelare possono essere compensate, tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare formulata con il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6°, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e dal D.P. n. 22 del 23 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Agnese Anna Barone**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Brugaletta**

IL SEGRETARIO